



**Provincia di Firenze
Direzione Formazione**

**AVVISO PUBBLICO PROVINCIALE PER IL FINANZIAMENTO DI PIANI FORMATIVI
AZIENDALI E PLURIAZIENDALI
LEGGE 19 LUGLIO 1993 N. 236 ART.9**

Premessa	2
Art. 1 Finalità generali.....	4
Art. 2 Priorità trasversali e ulteriori priorità.....	4
Art. 3 Risorse disponibili.....	4
Art. 4 Scadenza per la presentazione delle domande.....	4
Art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	4
Art. 6 Tipologie di interventi ammissibili e vincoli.....	5
Art. 7 Accordo sindacale.....	8
Art. 8 Durata dei progetti.....	9
Art. 9 Priorità e specifiche modalità attuative.....	9
Art. 10 Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	10
Art. 11 Modalità di presentazione delle domande.....	12
Art. 12 Documenti da presentare.....	12
Art. 13. Ammissibilità.....	13
Art. 14 Valutazione.....	14
Art. 15 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti.....	15
Art. 16 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....	15
Art. 17 Certificazione degli esiti.....	17
Art. 18 Diritti sui prodotti delle attività.....	18
Art. 19 Vincoli e specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali.....	18
Art. 20 Informazione e pubblicità.....	18
Art. 21 Tutela privacy.....	19
Art. 22 Responsabile del procedimento.....	19
Art. 23 Informazioni sull'avviso.....	19
ALLEGATO A - Scheda riepilogativa attività.....	20
ALLEGATO B - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003.....	22
ALLEGATO C - Normativa Aiuti di Stato.....	24

Premessa

La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della legge 236/93 art. 9 che dispone in merito alla promozione ed al sostegno di interventi di formazione continua;
- dei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n.92/00, 511/01, 296/V/03, 243/V/04, 107/segr/06, 40/cont/V/07 mediante i quali sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della legge 236/93 art.9;
- della delibera della Giunta Regionale n. 1143/2002 che approva gli indirizzi per l'attuazione del Decreto Direttoriale n. 511/2001
- della delibera della Giunta Regionale n. 751/2004 che approva gli indirizzi per l'attuazione del Decreto Direttoriale n. 296/V/2003;
- della delibera della Giunta Regionale n. 971/2005 che approva gli indirizzi per l'attuazione del Decreto Direttoriale n. 243/V/2004;
- della delibera della Giunta Regionale n. 428/2007 che approva gli indirizzi per l'attuazione del Decreto Direttoriale n. 107/segr/2006;
- della delibera della Giunta Regionale 22/12/2008 n. 1148 con la quale la Regione Toscana definisce le modalità di attuazione del Decreto Direttoriale n. 40/2007 ed il riparto delle risorse;
- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni;
- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione C(2007)5475 del 7 novembre 2007, modificata con Decisione C(2011)9103 del 7 dicembre 2011;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DD 5931 del 27 dicembre 2011;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
- del Programma regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011;
- del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- della DGR 113/2010, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento 800/2008;

- della DGR 240/2011, che approva gli indirizzi e le metodologie per l'applicazione alle attività formative selezionate tramite avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
- della DGR 968/07 e s.m.i, che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il 30.3.2004;
- della DGR 1179/2011 sez. A e sez B. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013;
- della DGR 532/09, che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;

Art. 1 Finalità generali

Il presente avviso finanzia con risorse L.236/93 art. 9 interventi volti a sostenere iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività.

Obiettivi provinciali sono in particolare:

- sostenere iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale che contribuiscano al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori
- rispondere ai fabbisogni manifestati da singole aziende o da gruppi di aziende, impegnate in processi di riorganizzazione e/o di innovazione tecnologica o di aggiornamento.

Art. 2 Priorità trasversali e ulteriori priorità

I progetti dovranno tener conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR FSE 2007 – 2013

Nel successivo articolo 9 vengono indicate le ulteriori priorità.

Art. 3 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso sono complessivamente disponibili **€ 1.100.000,00** a valere sulla legge 236/93 art.9, afferenti ai seguenti decreti direttoriali: 92/00, 511/01, 296/V/03, 243/V/04, 107/segr/06, 40/cont/V/07.

Gli interventi che saranno finanziati con tali risorse potranno essere utilizzati per operazioni di overbooking del P.O.R. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 della Regione Toscana a sostegno dell'indice di realizzazione di tale programma.

Art. 4 Scadenza per la presentazione delle domande

Le scadenze programmate per la presentazione dei progetti a valere sul presente avviso sono le seguenti:

- **il 17-05-2012 ore 13.00** (ora server della Provincia) per la compilazione della Sezione 0 e per la generazione della domanda on line e
- **il 18-05-2012 ore 13.00** per la presentazione delle domande in formato cartaceo

Il presente bando ha validità per le risorse finanziarie residue assegnate in relazione ai Decreti Direttoriali di cui all'art. 3.

Esso è soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, qualora si dimostrino necessari per sua la migliore attuazione e/o per rispondere a nuovi e diversi obiettivi e finalità.

Art. 5 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto deve individuarli in sede di candidatura. I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di personale interno.

Nell'ambito delle attività di formazione continua si possono avere le seguenti situazioni:

- intervento presentato e gestito da un'impresa da sola o come capofila mandataria di un'associazione temporanea con altre imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori (art. 17 comma 1 lett. c) della L.R. 32/2002 e s.m.i.);
- intervento presentato e gestito da una o più agenzie formative in ATI/ATS, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura (art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 e s.m.i.). In tal caso la candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione in cui le imprese stesse

prendono atto dei contenuti del progetto e si impegnano ad esporre eventuali costi a valere sul cofinanziamento privato;

- intervento presentato e gestito da ATI/ATS tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori. L'ATI/ATS è obbligatoria nei casi in cui l'impresa partecipa attivamente allo svolgimento del progetto attraverso l'impiego di proprie risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, ecc.).

Sottoscrizione del formulario

Il formulario deve essere sottoscritto, a pena di esclusione:

- dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori se l'Associazione/Consorzio non è ancora stata costituita;
- dal rappresentante legale del soggetto capofila della Associazione temporanea (se già costituita);
- dal rappresentante legale del Consorzio, se già costituito.

In fase di candidatura i progetti possono prevedere l'adesione e la manifestazione di interesse di soggetti che ricoprono, di solito, ruoli-chiave nell'ambito della specifica politica inerente le specifiche azioni proposte. Detti soggetti "sostenitori", non svolgono direttamente alcuna attività progettuale, limitando il proprio contributo al buon andamento del progetto.

La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione; a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura. Può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica; il costo previsto delle attività delegate le attività delegate non può superare i seguenti limiti:

- max 3% per la progettazione;
- max 30% per la docenza,

in rapporto al costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla "retribuzione e oneri agli occupati"):

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 1179 del 19/12/2011.

Art. 6 Tipologie di interventi ammissibili e vincoli

6.1 Interventi Ammissibili

Sono ammissibili i piani formativi che rientrino tra le tipologie sotto previste:

- A – piani formativi settoriali: programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, concernenti ambiti/materie di interesse comune, rispondenti ad esigenze di più imprese con sedi operative ubicate sul territorio provinciale (ad esclusione del territorio competente al Circondario Empolese Valdelsa) appartenenti ad uno stesso settore produttivo secondo la classificazione Ateco 2007.
- B – piani formativi di filiera produttiva: programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, concernenti ambiti/materie di interesse comune rispondenti ad esigenze di più imprese con sedi operative ubicate sul territorio provinciale (ad esclusione del territorio competente al Circondario Empolese Valdelsa).
- C – piani formativi pluriaziendali: programmi organici di azioni formative, corredati di accordo con le parti sociali, rivolti alla formazione degli occupati di più imprese, con sede operativa sul territorio provinciale (ad esclusione del territorio competente al Circondario Empolese - Valdelsa),che prescindono dal settore economico-produttivo di appartenenza di ciascuna azienda.
- D – piani formativi aziendali : si tratta di programmi organici di azioni formative , corredati di accordo con le parti sociali, rivolti alla formazione degli occupati di una sola azienda (grande impresa o PMI).

6.2 vincoli

- **INDIVIDUAZIONE PREVENTIVA DELLE IMPRESE**

A condizione di inammissibilità del progetto, le imprese cui è rivolto l'intervento devono essere individuate contestualmente alla presentazione della domanda. Le imprese destinatarie (che non sono capofila o partner del progetto) devono sottoscrivere la dichiarazione di adesione allegata Mod. 6 del formulario

- **IMPRESSE DESTINATARIE**

Sono destinatarie delle iniziative finanziate sul presente avviso unicamente le imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art.12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art.25 della legge 21/12/1978 n.845 e s.m.i. (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati dall'Inps).

- **LAVORATORI DESTINATARI**

I destinatari delle iniziative finanziate sul presente avviso possono essere unicamente:

1. lavoratori delle imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Inps) che si trovano nelle seguenti tipologie contrattuali e lavorative:
 - Lavoratori in cassa integrazione guadagni, in mobilità, con contratto di solidarietà
 - Contratto a tempo indeterminato
 - Contratto a tempo determinato
 - Contratto a tempo parziale
 - Stagionali
 - Soci di cooperative iscritti a libro paga
 - Apprendistato, contratto di inserimento, purché la formazione da erogare sia aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge
 - Contratto di lavoro intermittente
 - Contratto di lavoro ripartito
 - Contratto di lavoro a progetto
 - Coadiutori o collaboratori familiari delle imprese destinatarie
 - Titolari delle imprese destinatarie iscritti a libro paga
 - Titolari/soci delle imprese destinatarie non iscritti a libro paga, limitatamente alle imprese artigiane
2. lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 181 del 21 aprile 2000 come modificato dal decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002¹ per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto d) della legge 196 del 24 giugno 1997. Tali soggetti devono essere iscritti ad un Centro per l'Impiego della Provincia di Firenze. In questa tipologia di intervento possono essere altresì inclusi soggetti interessati da ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità o altre forme di ammortizzatori sociali) per i quali la formazione sia propedeutica all'assunzione.

- **PIANI FORMATIVI RIVOLTI IN MANIERA PARZIALE OD ESCLUSIVA A DISOCCUPATI O A SOGGETTI INTERESSATI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I QUALI LA FORMAZIONE SIA PROPEDEUTICA ALL'ASSUNZIONE, AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI AL PRECEDENTE ART 6.2 COMMA 3.**

La finalizzazione del piano all'inserimento di tali soggetti deve essere concreta e certa e tali caratteristiche devono essere comprovate allegando al piano un accordo aziendale, aggiuntivo rispetto all'accordo fra le parti sociali ordinariamente richiesto, contenente quanto previsto al successivo art. 7.

Gli allievi nelle situazioni occupazionali sopra indicate devono essere in numero pari ai soggetti per i quali è prevista l'assunzione dopo la formazione, da considerarsi momento propedeutico alla stessa. Le aziende destinatarie sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato. Le imprese destinatarie devono altresì essere assoggettate al versamento del contributo dello 0,30% sul monte salari, come previsto all'art. 5. I piani formativi possono essere rivolti parzialmente o nella loro interezza a destinatari disoccupati o interessati da ammortizzatori sociali per i quali la formazione è propedeutica all'assunzione, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna tipologia sopra indicata.

¹ La norma in questione definisce lo stato di disoccupazione come "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"

Il piano formativo dovrà vedere, fra i proponenti, **a pena di non ammissibilità**, almeno un'agenzia formativa accreditata **in partenariato** con le aziende che procederanno alle assunzioni. Piani destinati, parzialmente o totalmente, a tali soggetti che non siano proposti e gestiti da almeno un'agenzia formativa accreditata non sono ammissibili a finanziamento.

- **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono esclusi dai piani formativi finanziati sul presente avviso coloro che, nei confronti dell'impresa beneficiaria, abbiano un rapporto di lavoro autonomo (coloro cioè che sono legati all'impresa del contratto di prestazione d'opera di cui all'art.2222 c.c.). libero professionale (art.2230 c.c), di agenzia (art. 1742 c.c.) nonché gli amministratori di società che non rientrino allo stesso tempo in una delle categorie indicate al comma precedente.

- **PROGETTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

Per la progettazione degli interventi occorre fare riferimento agli standard contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali, nel rispetto di quanto previsto nella **DGR 532/2009 e s.m.i.** (che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002), fatto salvo il caso di percorsi formativi i cui contenuti non siano in alcun modo riconducibili ai due repertori.

- **FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA**

E' fatto obbligo per ogni progetto formativo di introdurre, coerentemente con le finalità e la durata del progetto, specifici moduli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08). In particolare a titolo esemplificativo si riportano alcune tematiche: modulo sulla formazione riferita alla specifica mansione (es. conduzione carrelli elevatori), modulo sulle procedure di emergenza (es. per addetti antincendio e primo soccorso) ecc.

- **CONTO CORRENTE DEDICATO**

A seguito dell'entrata in vigore della L. 136 del 13/8/2010 art. 3 che impone l'obbligo della tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi a tutte le commesse pubbliche è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici di utilizzare C/correnti bancari o postali dedicati, anche se in modo non esclusivo.

Art. 7 Accordo sindacale

La presenza di un accordo sindacale rappresenta requisito di ammissibilità. L'accordo può avere le seguenti caratteristiche:

Nel caso di intervento formativo rivolto ad una sola azienda è necessario un accordo tra azienda e rsa/rsu o almeno un'associazione sindacale territoriale fra quelle firmatarie del C.C.N.L di riferimento.

Nel caso di interventi pluriaziendali deve essere:

- sottoscritto da almeno un'associazione di parte datoriale/di categoria e da almeno una di parte sindacale;
- i soggetti firmatari devono essere ricompresi fra i firmatari del C.C.N.L di riferimento e nel caso di piani settoriali, rientrare fra quelli rappresentativi del settore di riferimento.
- l'accordo deve necessariamente prevedere la firma congiunta su un unico documento redatto dalle parti;

Non saranno ritenuti ammissibili piani formativi accompagnati solo dal parere positivo dell'impresa o dell'organizzazione sindacale, presupponendo che l'accordo preveda l'adesione di soggetti diversi ed appartenenti ad entrambe le parti.

L'accordo, da allegare al progetto, deve far espresso riferimento al piano formativo rivolto ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal presente avviso.

- Piani formativi rivolti parzialmente o totalmente a disoccupati o a soggetti interessati da ammortizzatori sociali per i quali la formazione sia propedeutica all'assunzione:

In tal caso il piano dovrà essere accompagnato, a pena di non ammissibilità, **oltre che dall'accordo previsto dalla tipologia di piano prescelta**, anche da accordo tra azienda/e e almeno un'associazione sindacale territoriale che contenga almeno i seguenti elementi:

- a) numero di destinatari - aventi le caratteristiche previste dall'avviso (disoccupati e interessati da ammortizzatori sociali) - del piano formativo e destinati all'assunzione

- b) tipo di formazione
- c) obiettivi della formazione in relazione all'attività lavorativa da svolgere
- d) aziende che si impegnano all'assunzione e relative unità locali (localizzate in Provincia di Firenze – escluso il Circondario Empolese Valdelsa) di destinazione dei soggetti da assumere
- e) tipologia contrattuale di assunzione

L'associazione sindacale di livello territoriale firmataria deve essere ricompresa fra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento

Negli accordi dovranno risultare chiaramente i dati anagrafici ed il ruolo ricoperto nell'organizzazione sindacale/datoriale e/o nell'azienda dai soggetti che lo sottoscrivono.

Art. 8 Durata dei progetti

I progetti devono concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di avvio.

Si considera data di avvio del progetto la data della stipula della convenzione e rappresenta il giorno dal quale, per i progetti che beneficiano di finanziamento pubblico, sono imputabili le spese di realizzazione dell'intervento.

Il soggetto attuatore può richiedere all'Amministrazione di anticipare la data di avvio del progetto, motivandone l'esigenza.

Art. 9 Priorità e specifiche modalità attuative

9.1 Definizione delle priorità

La valutazione dei progetti terrà conto delle seguenti priorità specifiche:

- priorità per piani formativi che destinano una quota **(almeno il 30%)** del numero dei destinatari della formazione alle seguenti categorie:
 - i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
 - le persone iscritte nelle liste di mobilità
 - lavoratori con età superiore ai 45 anni
 - lavoratori in possesso del solo titolo di studio elementare o di istruzione obbligatoria
 - lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII – Capo I – del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 (lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a progetto).
- Priorità per piani formativi rivolti ad imprese che manifestano processi di cambiamento organizzativo e produttivo in corso.
- Priorità per piani formativi di filiera produttiva

9.2 Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

A. PMI. Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L n° 214 del 9/8/2008.

In sintesi:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

B. Aiuti di Stato.

Il presente Avviso concerne il finanziamento di azioni di formazione continua che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse. Si configura altresì come aiuto di Stato la formazione di disoccupati e soggetti interessati da ammortizzatori sociali propedeutica all'assunzione, pertanto le aziende che si impegnano all'assunzione secondo le modalità previste al comma 4) del precedente art. 6.2 sono assoggettate alla medesima normativa, dovendo optare fra le alternative di seguito esposte.

- Articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria");
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Nel caso delle azioni formative che si configurano come aiuti di Stato la regolamentazione in materia prevede che possa essere applicata lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui al Regolamento 1998/2006, e quella prevista dagli articoli 38 e 39 del Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione.

Si riportano **in allegato C** le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

9.3 Altre modalità attuative

- **Avvio attività:** Le attività formative dovranno essere avviate entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di approvazione in via definitiva del progetto, pena la revoca del finanziamento.
- **Riconoscimento dei crediti:** La possibilità di riconoscere i crediti in entrata costituisce una priorità importante nell'ottica dei sistemi dell'istruzione e della formazione quale configurata dalla L.R. 32/2002 e s.m.i., e deve essere prevista in fase di progettazione, indicando le specifiche modalità con le quali si intendono valutare ed assegnare tali crediti, e pubblicizzata adeguatamente in fase di reclutamento di partecipanti. L'articolazione modulare del percorso formativo è funzionale alla definizione di modalità di riconoscimento degli eventuali crediti di cui il partecipante può essere portatore al momento dell'ingresso in formazione. Il riconoscimento deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 532-2009 e s.m.i.
- **Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO.**

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di corsi FAD e/o prodotti didattici che siano già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti corsi FAD e prodotti già presenti in TRIO. In caso di non rispetto di tale disposizione il progetto nella sua interezza non è approvabile e finanziabile.

I nuovi moduli FAD previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

- **Copertura geografica:** ai fini dell'attuazione del presente avviso è da intendersi come segue:
 - le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio provinciale ad esclusione del territorio del Circondario Empolese Valdelsa;

Art. 10 Risorse disponibili e vincoli finanziari

10.1 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di € 1. 100.000,00.

Per i piani formativi di tipologia A, B, C, è previsto un massimo di finanziamento pubblico per piano di **€200.000**

Per i piani formativi di tipologia D è previsto un massimo di finanziamento pubblico per piano di **€ 80.000**.

10.2 Massimali di contribuzione e parametri di costo

• AIUTI DI STATO ALLA FORMAZIONE

Nel caso delle azioni di formazione finanziate sul presente Avviso, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- **in caso di de minimis: 80%** del costo del progetto. Permane l'obbligo del cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20%. La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al piano formativo, relativi

alle ore effettive di formazione). Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.;

- in caso di Regolamento d'esonazione: le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per l'attuazione del presente avviso è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese; la formazione aziendale riguardante i/le profili/figure professionali contenuti nel Repertorio regionale;
- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata all'art. 9.

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di **10 punti** percentuali, **senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 80%**, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati.

Di seguito, si riportano le tipologie di lavoratori che rientrano nella categoria dei "lavoratori svantaggiati":

- occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni;
- lavoratore disabile².

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categoria, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il cofinanziamento privato deve essere ripartito tra le diverse imprese beneficiarie. Inoltre in caso di intensità di aiuti diverse (piccole – medie - grandi imprese/lavoratori svantaggiati o meno ecc.) viene applicata a tutte le imprese beneficiarie del progetto l'intensità più bassa.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al progetto formativo, relativi alle ore effettive di formazione, voce B2.4.1 del PED) che, insieme ai costi indiretti (macrovoce C del PED), non possono superare il 50% dei costi ammessi.

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis* o Regolamento d'esonazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esonazione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

² Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

• PIANO FINANZIARIO

Il presente avviso applica **il sistema della rendicontazione di tutti i costi, diretti e indiretti** per il riconoscimento delle spese degli interventi formativi (DGR n. 1179/2011).

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto quantificando le voci di spesa del PED coerenti con le attività previste nel rispetto dei **massimali indicati** nella DGR 1179/2011 (Sez. B).

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione:

a) alle disponibilità finanziarie,

b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario.

In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici provinciali.

Art. 11 Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire presso la Direzione Formazione - via Capo di Mondo 66 Firenze – a far data dal giorno di pubblicazione del presente avviso ed entro la data di scadenza indicata nell'articolo 4.

Le domande dovranno essere consegnate direttamente presso gli uffici della Direzione Formazione nell'orario 9.00 – 13.00, dal lunedì al venerdì.

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura “Avviso Legge 236/93 e la data di scadenza per la presentazione della domanda”. Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.

Il soggetto attuatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio competente, entro la scadenza prevista. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.

La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.

Art. 12 Documenti da presentare

La domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 14,62), esclusi soggetti esentati per legge, deve:

- essere redatta secondo le modalità indicate dal Mod.1
- fare riferimento al presente Avviso;
- indicare la denominazione/acronimo del progetto;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila di ATI/ATS;

La domanda di richiesta finanziamento deve essere corredata:

- dal formulario di progetto completo di:

1. CD contenente tutto il progetto e facendo attenzione ad includere anche il file della scheda finanziaria compilata (file “Piano Finanziario”). Il CD non è in nessun caso sostitutivo della copia cartacea;
2. copia cartacea della sezione 0 che deve essere inoltrata telematicamente entro i termini previsti all'art.3, e che deve riportare lo stesso numero identificativo dell'ultimo documento generato telematicamente;
3. dalla sottoscrizione del formulario (Mod.2), secondo le modalità previste all'Art 4 del bando “Sottoscrizione del formulario”, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 relative all'accreditamento di ciascuno dei soggetti attuatori in azioni formative;
 - dichiarazioni sostitutive di affidabilità giuridico - economico -finanziaria rese, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 -47, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;
 - dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi DPR 445/2000 art. 46, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;
 - dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE, rilasciata dal soggetto proponente/capofila;
4. dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa) o grande impresa, resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi;
5. nel caso di scelta del regime di aiuti de minimis: dichiarazione attestante l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e l'impegno a fornire – in caso di finanziamento del progetto – la dichiarazione attestante il rispetto della regola “de minimis” relativa al tetto di contributi ottenibili;

6. atto costitutivo dell'ATI/ATS, se già costituita, o dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di ATI/ATS costituenda;
7. *(se pertinente)* lettere di adesione al progetto delle imprese destinatarie di interventi di formazione continua, che non siano anche soggetti attuatori (partner dell'ATI/ATS proponente il progetto), sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese con allegata copia del documento di identità;
8. *(laddove prevista)* Dichiarazione relativa alla delega a soggetto terzo (cfr. art.4 del presente bando Delega a terzi);
9. *(laddove richiesta)* Dichiarazione di idoneità dei locali
10. *(se presenti)* Dichiarazione di compatibilità tra cariche sociali e funzioni operative.
11. accordo sindacale secondo le caratteristiche previste all'art.7 In caso di piano destinato a disoccupati e soggetti interessati da ammortizzatori sociali per i quali la formazione sia propedeutica alla formazione dovrà essere allegata anche copia dell'accordo stipulato fra azienda/e e ass. sindacale/i.
12. scheda di monitoraggio a cura del soggetto beneficiario allegato E all'avviso
13. comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato *(ex art. 3 l. 13/08/2010 n. 136)*

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile, una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 13. Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 4 dell'avviso;
- completi di copia cartacea della sezione 0 che deve essere inoltrata per via telematica nel corso della procedura online entro i termini previsti all'art.4. **Si precisa che la sezione 0 allegata al progetto deve corrispondere all'ultima versione della sezione 0 generata telematicamente e quindi riportare lo stesso numero identificativo. Non sono infatti ammissibili modifiche successive all'ultima generazione del documento tramite la procedura online.**
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6;
- compilati sull'apposito formulario rilegato, con pagine numerate progressivamente e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS);

Il progetto dovrà essere rilegato o reso solidale (es: con spirale o incollato a caldo) , in uno o più fascicoli, ivi compresi gli allegati. Le sezioni dovranno essere ordinate progressivamente in ordine alfabetico ed essere comprensive dei rispettivi allegati laddove richiesto. La domanda di candidatura dovrà essere presentata come prima pagina dell'intera documentazione e dovrà riportare il n° dei fascicoli allegati. Non saranno accettati progetti in "quaderni ad anelli", semplicemente spillati o in qualunque altra forma che non li renda adeguatamente rilegati.

- completi delle informazioni richieste;
- coerenti con quanto disposto all'art. 6, se applicabile, relativamente alla individuazione preventiva delle imprese destinatarie di azioni;
- coerenti con la tipologia dei destinatari e delle azioni di riferimento e con le specificità indicate nell'art. 6 per ogni tipologia di azione;
- coerenti con quanto disposto all'art. 9 "definizioni e specifiche modalità attuative" ;
- coerenti con quanto disposto all'art. 10 relativamente all'importo di contributo massimo e relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione;
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti al precedente art 12;
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore Provinciale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

- lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII – Capo I – del D.Lgs. 276 del 10/09/2003 (lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a progetto).
- b) piani formativi rivolti ad imprese che manifestano processi di cambiamento organizzativo e produttivo in corso **max 10 punti**
- c) piani formativi di filiera produttiva **max 10 punti**

Il punteggio massimo conseguibile sarà dunque pari a 100 punti.

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano **almeno 60/100**.

Al termine della valutazione il nucleo provvede a redigere la graduatoria provvisoria dei progetti selezionati, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

Il ricorso alla delega a terzi deve essere espressamente previsto nel progetto ed è, quindi, oggetto di specifico esame da parte dell'Amministrazione competente, la quale:

- lo valuta, richiedendo eventuali chiarimenti e integrazioni al proponente;
- laddove ritenga di non autorizzarlo comunica all'ente proponente un termine per l'adeguamento del progetto, pena l'esclusione;

L'amministrazione predispone la graduatoria definitiva dei progetti finanziati ed esclusi.

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili così come specificato nell'articolo successivo.

Art. 15 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Provincia approva la graduatoria delle domande, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'approvazione della graduatoria avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti. La Provincia provvede alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet e a notificare, mediante fax, l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di contenuto analogo al presente.

Art. 16 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Sulla base degli esiti della valutazione tecnica effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il servizio provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una ulteriore rideterminazione dei costi. In particolare, prima della stipula della convenzione il soggetto attuatore dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario, nel caso in cui in sede di valutazione del progetto siano state rilevate incoerenze rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 1179/2011.

Prima della stipula della convenzione vanno trasmesse, se del caso, le dichiarazioni di cui ai punti 4-5-6 dell'art. 12, nonché in caso di utilizzo di locali non registrati in accreditamento la comunicazione con cui vengono individuati e l'autocertificazione relativa alla regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza.

Nel caso di specifica richiesta, il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/2007 e s.m.i, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la non concessione del finanziamento.

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del progetto, l'atto di costituzione della associazione.

I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.

Per la realizzazione dei progetti si procede a:

- stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di associazione fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione.

La convenzione tra la Provincia di Firenze e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto finanziamento del progetto, oppure dall'approvazione della documentazione eventualmente richiesta successivamente all'approvazione del progetto o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

Prima della stipula della convenzione vanno trasmesse, se del caso, le dichiarazioni attestanti il rispetto della regola del "de minimis".

Gli interventi saranno gestiti e rendicontati con le regole del FSE Ob. 3 2007/2013. I soggetti finanziati sono tenuti a **conoscere ed applicare le procedure approvate con DGR 1179/2011** "PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013" (Sez. A e Sez. B).

Sono tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione all'Amministrazione competente ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale. Insieme alla comunicazione di avvio attività deve essere inviato il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR 1179/2011.

Le inadempienze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente o l'inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto, comporteranno il non riconoscimento delle spese sostenute e delle attività svolte e, nei casi più gravi, la revoca del finanziamento. In caso di revoca si applicheranno altresì la **decurtazione di punti dal monte crediti del soggetto accreditato** come previsto dalla DGR 968/07 e s.m.i..

Inoltre, in caso di gravi irregolarità nella gestione delle attività formative potrà essere disposta la sospensione dell'accREDITamento.

La mancata comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla calendario delle lezioni che di fatto renda impossibile una visita in loco, comporterà l'applicazione.

La compagine dell'ATI/ATS non può essere variata a progetto approvato, salvo quanto previsto nella DGR 1179/2011.

L'eventuale ricorso a soggetti consorziati, se non previsto in sede di presentazione del progetto, o eventuali cambiamenti in corso di realizzazione dei soggetti consorziati indicati, purché siano garantiti i medesimi requisiti e competenze, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione.

La sostituzione/aumento di imprese beneficiarie di interventi di formazione continua è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione, che può concederla alle seguenti condizioni (DGR 1179/11 Sez. A paragr. A.9 p.i):

- che la modifica non comporti aumento del contributo finanziario pubblico approvato per il progetto;
- che la modifica riguardi al massimo il 50% del finanziamento pubblico³;
- che la sostituzione avvenga prima dell'inizio alle attività formative corsuali che coinvolgono le imprese da sostituire;
- che non vi siano modifiche al regime di aiuto prescelto;
- che, nel caso di imprese in ATI/ATS, ricorrano le condizioni per la modifica del capofila/partner previste dalla DGR 1179/2011;
- che, in caso di aumento del numero di imprese beneficiarie, l'aumento non incida negativamente sul raggiungimento degli obiettivi del progetto

³ Volendo esemplificare per spiegare la limitazione del 50%, nel caso di un progetto in cui vi sia un contributo pubblico pari a 100 il quale coinvolga 10 imprese ciascuna delle quali riceve un contributo pubblico pari a 10, sarà ammessa la sostituzione di cinque imprese (pari al 50% di 100). Parimenti, se il contributo di 100 è suddiviso fra 20 imprese il cui contributo sia pari a 5, sarà ammessa la sostituzione di dieci imprese (pari al 50% di 100). Nel caso invece di un progetto pari a 100 (contributo pubblico) al quale partecipano due imprese di cui una riceve un contributo pari a 60 e l'altra un contributo pari a 40, sarà possibile procedere alla sola sostituzione di quest'ultima.

Non possono essere modificate:

- la tipologia dei destinatari;
- le finalità generali del progetto e gli obiettivi di competenze previsti;
- i contenuti e gli elementi caratterizzanti del progetto;
- la % massima prevista per i costi indiretti (DGR 1179/2011 p. B.4)

Il finanziamento sarà erogato, secondo i tempi e le modalità previsti dalla DGR 1179/2011 come segue:

- 1 - anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto a seguito di domanda, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - stipula della convenzione
 - stipula di polizza fideiussoria a garanzia del 90% del finanziamento pubblico approvato. La Polizza fideiussoria deve avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi: La fideiussione deve inoltre prevedere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile;
- 2 - successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1. Tale limite è ridotto al 70% per i progetti in aiuto di Stato finanziati ai sensi dell'art. 39 del Regolamento 800/2008 per i quali sia stata approvata una intensità di aiuto pari o inferiore al 45% del costo totale;
- 3 - saldo.

Per la disciplina di dettaglio delle modalità e condizioni per il pagamento si rimanda a quanto previsto nella DGR 1179/2011 sez A e sez B.

Si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementati degli interessi per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione alla data di restituzione) secondo quanto previsto nella DGR 1179/2011.

Inoltre, nel caso di differenza tra importo rendicontato e importo riconosciuto, a seguito del controllo, pari o superiore al 10% del rendicontato, si applicherà la decurtazione di punti dal monte crediti del soggetto accreditato come previsto dalla DGR 968/07 e s.m.i.

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.

Si ricorda che ai sensi della DGR 1179/2011 (sez. b punto B.12) **la polizza fideiussoria** a garanzia del 90% del finanziamento pubblico approvato deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

- azienda di credito ordinaria di cui all'art.5 del R.D. 12.03.1936 n.375 (cassa di risparmio, casse rurali e artigiane, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale e banche di credito ordinario)
- impresa di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR13.02.1959 n.449 e s.m.i e ricompresa nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione nei confronti dello Stato e di altri Enti Pubblici
- intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs 1/09/1993 n.385 ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministero del tesoro del 22/04/1997.

Non saranno accettate polizze fideiussorie rilasciate da enti diversi da quelli sopraelencati.

Per quanto non espressamente riportato al presente articolo si fa riferimento alla DGR 1179/2011 "PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013".

Art. 17 Certificazione degli esiti

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di uno delle seguenti attestazioni:

- attestato di qualifica
- certificato di competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- attestato di frequenza

Per la procedura di esame per la verifica delle competenze e il rilascio di certificazione si rinvia a quanto disposto dalla DGR 532/09 e s.m.i.

Nel caso di progetti presentati da una azienda per la formazione dei propri dipendenti, l'impresa sarà titolare anche della funzione di dichiarazione degli apprendimenti. A tal fine sarà necessario indicare il responsabile interno dei processi di valutazione.

Art. 18 Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati (prodotti finiti e semilavorati riutilizzabili) sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere utilizzati o commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi, salvo autorizzazione.

Per quanto riguarda il regime giuridico -economico dei prodotti dell'intelletto (didattici o divulgativi) realizzati, possono in concreto darsi i seguenti casi:

- a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione acquisisce i diritti esclusivi di utilizzazione economica secondo la normativa sul diritto d'autore (L. 633/41 e sm.i.), il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
- b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Toscana: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso o altro strumento giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne la Regione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.

Art. 19 Vincoli e specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali

Prodotti a stampa / multimediali

I prodotti a stampa o multimediali (diversi da quelli e-learning) devono essere realizzati secondo le modalità previste dal progetto approvato e concordato con l'Amministrazione e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto / documentazione di chiusura del progetto.

Prodotti (servizi) e-learning

I prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO) dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito www.progettotrio.it.

Il soggetto gestore di TRIO mette a disposizione su richiesta il format di produzione di materiali per la FAD; a tal fine è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.

I prodotti saranno sottoposti a verifica in ordine alle specifiche di produzione e alla correttezza formale e sostanziale da parte del soggetto gestore di TRIO, che informa la Regione di eventuali difformità riscontrate.

Tale verifica avviene: a) prima dell'avvio del modulo FAD, se il progetto presentato ne prevede l'erogazione tramite piattaforma TRIO; b) successivamente all'avvio del modulo FAD e comunque prima del saldo conclusivo del finanziamento, se il progetto prevede l'erogazione del corso tramite piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore.

In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo la scheda catalografica fornita in allegato al presente avviso.

Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comportano sanzioni secondo quanto previsto dalla DGR 1179/2011.

Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa: a) all'utilizzo di specifiche piattaforme di erogazione di contenuti diverse dal sistema regionale di web learning (TRIO); b) alla realizzazione e utilizzo di siti Web per l'erogazione di prodotti e-learning; c) alla realizzazione di prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche di TRIO; d) alla realizzazione e utilizzo di strumenti per l'apprendimento collaborativo (newsgroup, forum, chat, aula virtuale, videoconferenza), in quanto strumenti già disponibili all'interno del sistema regionale di web learning.

Art. 20 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006), alla DGR 1179/2011 e alle disposizioni della circolare della Regione (n. 149158/S.60.10 del 9.06.2009 e s.m.i.).

Art. 21 Tutela privacy

I dati dei quali la Regione/Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03.

Art. 22 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione Formazione della Provincia Di Firenze (Dirigente Sandra Breschi).

Art. 23 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Provincia di Firenze. Informazioni possono inoltre essere richieste attraverso il sistema FAQ reperibile sul sito della Direzione Formazione <http://formazione.provincia.fi.it>

ALLEGATO A - Scheda riepilogativa attività**Interventi ammissibili:**

- A– piani formativi settoriali: programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, concernenti ambiti/materie di interesse comune, rispondenti ad esigenze di più imprese con sedi operative ubicate sul territorio provinciale (ad esclusione del territorio competente al Circondario Empolese Valdelsa) appartenenti ad uno stesso settore produttivo secondo la classificazione Ateco 2007.
- B – piani formativi di filiera produttiva: programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, concernenti ambiti/materie di interesse comune rispondenti ad esigenze di più imprese con sedi operative ubicate sul territorio provinciale (ad esclusione del territorio competente al Circondario Empolese Valdelsa).
- C – piani formativi pluriaziendali: programmi organici di azioni formative, corredati di accordo con le parti sociali, rivolti alla formazione degli occupati di più imprese, con sede operativa sul territorio provinciale (ad esclusione del territorio competente al Circondario Empolese - Valdelsa),che prescindono dal settore economico-produttivo di appartenenza di ciascuna azienda.
- D – piani formativi aziendali : si tratta di programmi organici di azioni formative , corredati di accordo con le parti sociali, rivolti alla formazione degli occupati di una sola azienda (grande impresa o PMI).

Imprese destinatarie:

Sono destinatarie delle iniziative finanziate sul presente avviso unicamente le imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art.12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art.25 della legge 21/12/1978 n.845 e s.m.i. (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati dall'Inps).

Risorse disponibili complessivamente: €1.100.000,00

Per i piani formativi di tipologia A,B,C è previsto un massimo di finanziamento pubblico per piano di **€200.000**

Per i piani formativi di tipologia D è previsto un massimo di finanziamento pubblico per piano di **€80.000**

Aiuti di stato: tutte le azioni previste dal presente avviso sono soggette ad aiuti di stato.

il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- **in caso di *de minimis*: 80%** del costo del progetto (sono in ogni caso esclusi i "redditi allievi" ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione);
- in caso di Regolamento d'esenzione le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Copertura geografica: le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio provinciale ad esclusione del territorio del Circondario Empolese Valdelsa.

Modalità di rendicontazione: rendicontazione a costi reali (diretti e indiretti).

Modalità di progettazione:

Per la progettazione degli interventi occorre fare riferimento agli standard contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali, nel rispetto di quanto previsto nella DGR 532/2009 e s.m.i. (che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002), fatto salvo il caso di percorsi formativi i cui contenuti non siano in alcun modo riconducibili ai due repertori.

Attestazioni finali:

- attestato di qualifica
- certificato di competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- attestato di frequenza

Nota: Nel caso di progetti presentati da una azienda per la formazione dei propri dipendenti, l'impresa sarà titolare anche della funzione di dichiarazione degli apprendimenti. A tal fine sarà necessario indicare il responsabile interno dei processi di valutazione.

ALLEGATO B - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:finalità previste dalla L.R. 32/2002 e dalla legge 236/93 art.9

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

4.I dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di individuazione dei soggetti assegnatari dei finanziamenti⁹ saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme dell'Amministrazione regolanti la pubblicità degli atti amministrativi. I dati indicati nella "scheda di monitoraggio" saranno trattati in forma anonima per soddisfare gli obblighi di monitoraggio periodico previsti dalla normativa regolante i finanziamenti ex legge 236/93 art.9 e relativi decreti di attuazione. Tali dati, privi degli elementi identificativi, potranno essere comunicati alla Regione Toscana nel caso in cui questa li richieda per esigenze legate al suddetto monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dalla citata legge 236/93.

5. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Firenze

6. Il responsabile del trattamento è la Direzione Formazione

7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del responsabile

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO C - Normativa Aiuti di Stato

Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

Articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese in difficoltà. Si considerano in difficoltà:
 - per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento di esenzione 800/2008;
- importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 2 milioni di euro;
- corsi di formazione organizzati:
 - a) nell'ambito delle attività connesse allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità, risultano esclusi gli aiuti che coprono i costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di qualità, e
 - b) nell'ambito delle attività connesse alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, risultano esclusi gli aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- progetti di piccola, media o grande impresa iniziati prima di presentare la domanda di aiuto;
- progetti di grande impresa, che, pur avendo presentato la domanda di aiuto prima dell'inizio del corso di formazione, non abbia anche dimostrato che l'aiuto alla formazione di cui al presente regime contribuisce ad aumentare la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure dei tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si richiede il contributo;
- progetti di imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato⁴.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis". Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad

⁴ Il riferimento è al Regolamento 800/2008 art. 1 comma 6, lettera b).

esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari , quali sopra individuati, dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Al momento della presentazione dei progetti deve essere presentata un’autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada nell’arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale *Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di importanza minore c.d. “de minimis”*, al fine di verificare la correttezza dell’autocertificazione rilasciata dall’impresa⁵. L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis:

- erogazioni a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000).
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007),⁶

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i>

⁵ Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta nel testo è tale per cui non contano i mesi dell’anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, in vigore il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l’annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

⁶ L’elenco che segue individua i settori esclusi in riferimento alla classificazione ISTAT 2007. Il riferimento indica, quindi, la Sezione (ad esempio: A) e la Divisione (ad esempio: 01) dell’elenco di settori dell’elenco ISTAT 2007. Il riferimento si intende a tutti i gruppi inclusi nella Divisione, se non altrimenti specificato.

	<i>- lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41</i>
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il contributo pubblico in de minimis deve essere ripartito, all'atto della presentazione del progetto, tra le diverse imprese beneficiarie in ragione del numero di dipendenti che si prevede di formare e della durata dell'attività formativa a cui gli stessi partecipano.

L'ammontare del contributo pubblico assegnato a ciascuna impresa potrà essere rideterminato all'avvio dell'ultima attività formativa corsuale prevista dal progetto, termine ultimo per la sostituzione/aumento delle imprese beneficiarie degli interventi.